

STATUTO ASSOCIAZIONE ODV

“Amici di Julie”



ART.1 DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata Amici di Julie ODV organizzazione di volontariato.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione di volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART.2 SEDE LEGALE

L'associazione ha sede legale in via dei Quintili, n° 11,00040, Monte Porzio Catone (Rm) e ha durata a tempo indeterminato. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3 FINALITA'

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopo dell'associazione è garantire l'istruzione e la formazione dei giovani in difficoltà per offrire loro la prospettiva di un lavoro che contribuisca nello stesso tempo allo sviluppo dell'intera comunità. Tale scopo sarà perseguito attraverso le adozioni a distanza e attraverso l'attuazione di micro-progetti che rispettino il requisito della sostenibilità e che coinvolgano sempre, nella loro realizzazione e nel loro mantenimento, le comunità locali, dalle quali saranno recepiti anche bisogni e necessità. L'associazione promuove, inoltre, iniziative a tutela della salute del cittadino, con interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione e formazione. Infine, l'associazione favorisce l'interscambio culturale tra i popoli attraverso iniziative di informazione e documentazione delle diverse realtà culturali con cui verrà a contatto.



AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Territoriale di
Frascati

N. 482

Serie 3

Data 21.3.2021

REGISTRATO
CON EURO

ESENTE

IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO

Domenico Caratezzoli



L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale.

Per il raggiungimento delle finalità indicate eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ivi indicate

1. Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art 5, comma1 del Codice del Terzo Settore, d.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117)
2. Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni (lettera n, art 5, comma1 del Codice del Terzo Settore, d.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117)
3. Beneficenza, sostegno a distanza cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modifiche, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo modificazioni (lettera u, art 5, comma1 del Codice del Terzo Settore, d.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117)

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può svolgere conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 VOLONTARI

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.





I volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi

ART. 5 LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 6 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolta fondi. Per le attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa. Ai sensi dell'art. 6 del . Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Il presente documento è stato redatto in data 10/05/2017 e ha per oggetto la valutazione dell'impatto ambientale del progetto di intervento di restauro e consolidamento dell'edificio sito in via ... n. ...

1.1.1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto di intervento ha per oggetto la realizzazione di opere di restauro e consolidamento dell'edificio sito in via ... n. ... L'intervento è previsto in più fasi, che prevedono la demolizione delle parti danneggiate, la ricostruzione delle parti mancanti e la ristrutturazione delle parti esistenti.

1.1.2. DESCRIZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

L'impatto ambientale del progetto è stato valutato in base ai dati raccolti durante le indagini di campo e ai risultati delle analisi di laboratorio. L'impatto è stato valutato in termini di inquinamento, rumore, vibrazioni e impatto visivo. I risultati delle valutazioni sono riportati nella tabella sottostante.

Descrizione dell'impatto	Valutazione
Inquinamento	Basso
Rumore	Basso
Vibrazioni	Basso
Impatto visivo	Basso

Le valutazioni sono state effettuate in base ai dati raccolti durante le indagini di campo e ai risultati delle analisi di laboratorio. I risultati delle valutazioni sono riportati nella tabella sottostante.

Descrizione dell'impatto	Valutazione
Inquinamento	Basso
Rumore	Basso
Vibrazioni	Basso
Impatto visivo	Basso



ART. 7 BILANCIO

Entro il 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo deve approvare la bozza di bilancio di esercizio e successivamente l'assemblea ordinaria deve dare approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea dei associati entro il 30 aprile

ART. 8 RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 9 ASSOCIATI

Tutte le persone fisiche e giuridiche possono essere associati dell'associazione se ne condividono gli scopi, previa domanda e ammissione dal consiglio direttivo. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Sono considerati associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.



Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: invio via mail di copia di quanto richiesto. Ogni associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi, dell'associazione

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché se di maggiore età ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017



Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività svolte dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (APPA) nel corso dell'anno 2000. L'obiettivo principale è quello di fornire una panoramica completa delle iniziative intraprese, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio, valutazione e gestione del rischio ambientale. Le attività sono state organizzate in base alle diverse aree tematiche, con l'obiettivo di garantire la massima trasparenza e l'accessibilità delle informazioni.

Le attività sono state suddivise in tre macro-aree principali:

- 1. Monitoraggio e valutazione dell'ambiente.
- 2. Gestione del rischio ambientale.
- 3. Attività di informazione e comunicazione.

Le attività sono state svolte in collaborazione con le altre Agenzie del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), con le Regioni e con i Comuni. Le attività sono state svolte in base alle priorità stabilite nel Piano Nazionale dell'Ambiente e della Protezione della Salute (PNAPS) e nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP).

1. Monitoraggio e valutazione dell'ambiente

Le attività di monitoraggio e valutazione dell'ambiente sono state svolte in base alle priorità stabilite nel Piano Nazionale dell'Ambiente e della Protezione della Salute (PNAPS) e nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP). Le attività sono state suddivise in tre macro-aree principali:

- 1.1. Monitoraggio della qualità dell'aria.
- 1.2. Monitoraggio della qualità delle acque.
- 1.3. Monitoraggio della qualità del suolo.

Le attività sono state svolte in base alle priorità stabilite nel Piano Nazionale dell'Ambiente e della Protezione della Salute (PNAPS) e nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP). Le attività sono state suddivise in tre macro-aree principali:

- 1.1. Monitoraggio della qualità dell'aria.
- 1.2. Monitoraggio della qualità delle acque.
- 1.3. Monitoraggio della qualità del suolo.

2. Gestione del rischio ambientale

Le attività di gestione del rischio ambientale sono state svolte in base alle priorità stabilite nel Piano Nazionale dell'Ambiente e della Protezione della Salute (PNAPS) e nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP). Le attività sono state suddivise in tre macro-aree principali:

- 2.1. Gestione del rischio chimico.
- 2.2. Gestione del rischio fisico.
- 2.3. Gestione del rischio biologico.

Le attività sono state svolte in base alle priorità stabilite nel Piano Nazionale dell'Ambiente e della Protezione della Salute (PNAPS) e nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP). Le attività sono state suddivise in tre macro-aree principali:

- 2.1. Gestione del rischio chimico.
- 2.2. Gestione del rischio fisico.
- 2.3. Gestione del rischio biologico.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente o qualora ne faccia richiesta dal consiglio direttivo o da almeno il 10% degli associati.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati più uno e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Spettano all'assemblea i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di altri tre associati.



L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: •sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; •sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; •sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i vari associati dalle Organizzazioni di Volontariato associate. Il primo consiglio direttivo è nominato all'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano inteso come anni di carica. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti il segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario devono essere presenti fisicamente alla riunione.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;





•sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli o meno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il consiglio direttivo provvede alla stesura della bozza del bilancio di esercizio e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative, qualora previste delibera circa l'ammissione degli associati e nel caso ne motiva il rigetto. Individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese sostenute per le attività dell'associazione, compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera e/o e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART 13 PRESIDENTE



Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente viene eletto all'interno del consiglio direttivo fra i consiglieri eletti. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità

ART 14 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART . 15 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 16 I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 17 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117

ART 18 DISPOSIZIONI FINALI

RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

FIRMA

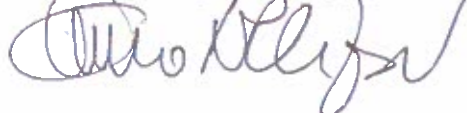
Il Presidente

Giovanna Del Vecchio Blanco



Il Segretario

Omero Alessandro Paoluzi





Il presente documento è riservato ai soli destinatari e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualsiasi divulgazione non autorizzata sarà considerata reato e sarà punita secondo le leggi vigenti.

AVVERTENZE GENERALI

Il presente documento è riservato ai soli destinatari e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualsiasi divulgazione non autorizzata sarà considerata reato e sarà punita secondo le leggi vigenti.

AVVERTENZE GENERALI

Il presente documento è riservato ai soli destinatari e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualsiasi divulgazione non autorizzata sarà considerata reato e sarà punita secondo le leggi vigenti.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualsiasi divulgazione non autorizzata sarà considerata reato e sarà punita secondo le leggi vigenti.